

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 666-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

**Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995

**d'iniziativa del senatore MIGONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge autorizza la ratifica dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.

L'accordo definisce le condizioni per una più favorevole cooperazione tra Brasile e Italia volta alla promozione e protezione dei reciproci investimenti. Per investimento si deve intendere qualsiasi tipo di bene che una persona fisica o giuridica di un Paese investe nel territorio di un altro Paese. I beni possono essere mobili ed immobili ed essere costituiti da azioni, obbligazioni, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know how*. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e protezione degli investimenti, l'accordo definisce un insieme di garanzie a livello governativo.

In particolare, all'articolo 2, è previsto che gli investitori non siano oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate e sia consentito un giusto ed equo trattamento degli investimenti. Ai fini della gestione dell'investimento gli investitori godranno del permesso di ingresso e di soggiorno.

All'articolo 3 sono inoltre definite le clausole di nazione più favorita nel senso che agli investimenti e ai proventi derivanti sono accordati trattamenti non meno favorevoli rispetto a quelli accordati a investitori nazionali o di un terzo Paese.

È altresì definito all'articolo 4 l'impegno a non adottare misure limitanti diritti di proprietà, quali nazionalizzazione o espropri salvo casi di interesse nazionale a fronte dei quali alla parte contraente è riconosciuto un risarci-

mento giusto e immediato secondo l'effettivo valore di mercato dell'investimento.

È previsto inoltre, all'articolo 5, il risarcimento per danno o perdita a causa di conflitti o situazioni di emergenza, sempre con la clausola per cui la parte contraente riceverà un trattamento non meno favorevole rispetto a investitori nazionali o di un terzo Paese.

L'articolo 6 garantisce il libero trasferimento di guadagni e proventi derivanti da investimenti. I trasferimenti sono autorizzati in divisa convertibile.

È inoltre garantito all'articolo 7 il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato in quanto il Governo locale è tenuto a riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla parte contraente garante.

L'articolo 8 prevede che in caso di eventuali controversie tra investitori e parte contraente sia considerata prioritaria la soluzione tramite consultazione amichevole tra le parti. In difetto, l'investitore potrà eventualmente scegliere di dirimere le divergenze presso un tribunale locale o mediante arbitrato internazionale secondo specifica procedura definita nello stesso articolo.

Anche le controversie tra Governi dovranno essere composte per quanto possibile come previsto dall'articolo 9 attraverso i canali diplomatici. Qualora non fosse possibile è prevista l'istituzione di un tribunale arbitrale secondo modalità definite nello stesso articolo.

L'articolo 10 precisa che qualora tra le parti dovessero essere definite con-

dizioni migliorative rispetto all'attuale accordo esse prevarranno rispetto alle clausole contenute nell'accordo stesso.

L'articolo 11 definisce la validità delle clausole dell'accordo anche in mancanza di relazioni diplomatiche o consolari tra le parti contraenti.

All'articolo 12 si stabilisce che anche gli investimenti precedenti questo accordo sono assoggettati alle clausole dell'accordo stesso.

Il presente accordo, secondo quanto definito dall'articolo 13, entra in vigore entro 30 giorni dalla notifica di ciascuna parte contraente che attesta il completamento delle procedure costituzionali previste. La durata del presente accordo è di dieci anni, con possibilità di rinnovo salvo che una delle parti contraenti intenda recedere dandone preavviso un anno prima della data di scadenza.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, il Brasile è al primo posto dell'interscambio fra i Paesi dell'area latino-americana.

Nel 1995 le nostre importazioni sono aumentate dell'11,8 per cento e le nostre esportazioni del 74 per cento. Tra Italia e Brasile sono in vigore la «Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito» (del 24 aprile 1981), l'«Accordo di cooperazione economica e industriale» (del 28 agosto 1984), l'«Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica, tecnologica, tecnica e culturale» (dell'11 dicembre 1991), l'«Accordo nel campo del turismo» (del 26 luglio 1995).

L'accordo in esame consentirà al nostro Paese una più favorevole penetrazione nel mercato brasiliano, molto interessante per le nostre esportazioni, e sarà utile al Brasile che ha interesse all'afflusso di investimenti e tecnologie estere.

Pertanto la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

**sul disegno di legge**

9 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Relatore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge**

9 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.

### Art 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.